Ufficio: DAR/DMS Roma, 03/01/2023.
Protocollo: 202300000071/A.G.
Oggetto **Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.**

Circolare n. 14169
4.1
SITO Sì
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Circolare n. 0051961 del 31.12.2022 del Ministero della Salute:
"*Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19*".

Si informa che, con la circolare n. 0051961 del 31.12.2022, il Ministero della Salute, tenendo conto della L. 199/2022 ("Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162"), ha aggiornato le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19, facendo seguito alle precedenti circolari ministeriali in merito (cfr. l'ultima circolare federale n. 13924 del 2.9.2022).

CASI CONFERMATI

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento, con le modalità di seguito riportate:

- per i casi che sono sempre stati **asintomatici** e per coloro che **non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni**, l'isolamento potrà terminare dopo **5 giorni** dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, **a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare**; per i casi che sono sempre stati asintomatici l'isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
- per i casi in **soggetti immunodepressi**, l'isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente **a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo**;
- per gli **operatori sanitari**, se asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare **non appena** un test antigenico o molecolare risulti negativo.

- i **cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese** nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l'isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

È obbligatorio, a termine dell'isolamento, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 **fino al 10mo giorno** dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici) ed è comunque raccomandato evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

CONTATTI STRETTI DI CASO

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al **quinto giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

Gli **operatori sanitari** devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un caso confermato.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)